

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

**POLIZZA DI
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
E VERSO I PRESTATORI DI LAVORO**

LOTTO 1

CAPITOLATO SPECIALE

DEFINIZIONI

I seguenti termini utilizzati nel testo contrattuale devono così intendersi:

SOCIETÀ	la Compagnia Assicuratrice
CONTRAENTE	l'Università dell'Aquila
ASSICURATO	la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto
APPALTATORE	il soggetto al quale l'Assicurato cede l'esecuzione di lavori
OPERATORI	I soggetti che, pur non essendo in rapporto di dipendenza, siano incaricati od autorizzati dal Contraente a partecipare ad attività o lavori oggetto dell'assicurazione.
BROKER	MEDIASS GPA S.P.A.
ASSICURAZIONE	il contratto di assicurazione
POLIZZA	il documento che prova l'assicurazione
PREMIO	la somma dovuta alla Società
SINISTRO	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
INDENNIZZO	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
LAVORATORI PARASUBORDINATI	I soggetti INAIL come definiti dall'Art. 5 del D.Lgs 23/02/2000 n. 38 e s.m.i.
LAVORATORI INTERINALI:	I prestatori di lavoro temporaneo come definiti dalla L. 24/06/1997 n.196. e s.m.i.
RETRIBUZIONI LORDE	Tutto ciò che i lavoratori dipendenti e i lavoratori para subordinati ricevono, in denaro o in natura, a compenso dell'opera prestata, al lordo di ogni trattenuta, nonché le fatturazioni relative ai canoni di noleggio del lavoro interinale.
COSE	sia gli oggetti materiali che gli animali e le piante.
COMUNICAZIONI	per comunicazione alla Società o al Broker si intendono tutte le comunicazioni e/o dichiarazioni in merito al contenuto del presente contratto e, per quanto da esso non regolato, in merito a quanto stabilito dalle norme di legge effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telex, telegrammi, facsimile o altro mezzo documentabile. Resta inteso che avrà valore la data di invio risultante dai documenti provanti l'avvenuta comunicazione

CONDIZIONI NORMATIVE **(COMUNI AD ENTRAMBE LE SEZIONI)**

ART. 1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Tuttavia, l'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'indennizzo sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

ART. 1.2 ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C..

ART. 1.3 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 1.4 VARIAZIONE DEL RISCHIO

L'Assicurato deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C., fermo, tuttavia, quanto previsto al 2° comma del precedente Art. 1.

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

ART. 1.5 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto al Broker o alla Società entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza, a parziale deroga dell'art. 1913 C.C..

L'inadempimento di tale obbligo può portare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C., unicamente nel caso in cui l'inadempimento sia dovuto al dolo dell'Assicurato.

Resta inteso che i tempi previsti decorreranno dal ricevimento della richiesta di danni.

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, il Contraente o l'Assicurato devono denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta del competente Ufficio del Lavoro, a norma della legge infortuni.

ART. 1.6 RECESSO IN CASO DI SINISTRO ("NON MODIFICABILE")

Dopo la denuncia di ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti tra le Parti, la Compagnia ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera raccomandata.

In ambedue i casi di recesso la Compagnia, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le tasse.

Non è ammesso il recesso della società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

ART. 1.7 DURATA DEL CONTRATTO ("NON MODIFICABILE")

Il presente contratto ha la durata di tre anni, con effetto dalle ore 24:00 del 30.04.2007 e scadenza alle ore 24:00 del 30.04.2010.

Il contratto è soggetto a frazionamento annuale, con scadenza al 30.04 di ogni anno.

Alla sua scadenza il contratto si intende automaticamente disdettato, senza obbligo di comunicazione fra le parti.

Altresì l'Università dell'Aquila si riserva, a proprio insindacabile giudizio, previa comunicazione da inviare alla Compagnia con preavviso di almeno 30 giorni, la facoltà di prorogare il contratto di altri 120 giorni, al fine di poter procedere all'espletamento di una nuova gara.

Al Contraente competerà comunque il pagamento di eventuali regolazioni maturate prima di tale data.

ART. 1.8 DETERMINAZIONE E PAGAMENTO DEL PREMIO

Si conviene che la determinazione del premio sarà calcolata sulle retribuzioni lorde corrisposte dal Università dell'Aquila, in via sia ordinaria che straordinaria, ai propri dipendenti. Si precisa che le retribuzioni lorde prese in considerazione, anche ai fini delle regolazioni premio, saranno quelle relative all'anno solare precedente alla scadenza assicurativa di riferimento.

Le retribuzioni lorde erogate per l'anno 2005 sono state pari a EURO 61.326.241,65.

Il Contraente è tenuto a pagare alle rispettive scadenze e per tutta la durata contrattuale il premio comprensivo di accessori e relative imposte di assicurazione. La prima rata di premio verrà

versata, in deroga a quanto previsto dall'art. 1901 del C.C., entro 60 gg. dalla data di decorrenza del contratto, pertanto:

- a) nel caso in cui il Contraente provveda al pagamento dei premi entro tale termine, la garanzia decorrerà dalle ore 24:00 dalla data di effetto del contratto;
- b) nel caso in cui il Contraente non provveda al pagamento del premio entro tale termine, la garanzia decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Per le rate successive alla prima è definito un periodo di mora di 90 giorni dalla scadenza. In assenza di pagamento allo spirare di tale termine la garanzia si riterrà sospesa e sarà ripresa alle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme le scadenze contrattuali previste dalla vigente copertura.

ART. 1.9 REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio, convenuto in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto all'articolo "Determinazione e pagamento del premio" della presente polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo.

Le retribuzioni lorde prese in considerazione ai fini del presente articolo saranno quelle relative all'anno solare precedente alla scadenza assicurativa di riferimento.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine del periodo assicurativo annuo, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati ad essa necessari ai fini della regolazione del premio.

Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Qualora, all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari (quali il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

ART. 1.10 FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede l'Assicurato.

ART. 1.11 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società

ART. 1.12 OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO (“NON MODIFICABILE”)

Alla fine di ogni trimestre assicurativo, l'Impresa e/o Agenzia, si impegna a fornire al Contraente i dati riepilogativi afferenti l'andamento del rischio, in particolare un dettagliato riepilogo della situazione sinistri riferito al trimestre trascorso, sia in via aggregata che disaggregata, con la specifica dell'esito dei sinistri stessi (senza seguito, importo riservato, importo liquidato).

ART. 1.13 ARBITRATO IRRITUALE

Le parti si obbligano a devolvere ad un Collegio arbitrale qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa l'interpretazione del presente contratto. Il Collegio sarà costituito da tre arbitri di cui le parti designeranno i primi due singolarmente ed il terzo di comune accordo.

In caso di mancato accordo, il terzo componente il Collegio arbitrale sarà nominato dal Presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati del luogo ove si svolgerà l'arbitrato.

Tale luogo è quello della sede legale della Contraente.

Sarà pure compito degli Arbitri determinare l'attribuzione dei loro costi alle Parti in rapporto alle ragioni della vertenza e alle relative determinazioni

La decisione del Collegio è inappellabile ed obbligatoria per le parti anche se uno degli arbitri si rifiuti di firmare il relativo verbale.

Gli arbitri sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 1.14 COASSICURAZIONE E DELEGA

Nel caso in cui la Compagnia aggiudicataria non assumesse in proprio l'intero rischio, la stessa assumerà il ruolo di Delegataria.

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società:

1. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal Contratto stesso, esclusa ogni responsabilità solidale.
2. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Compagnia Coassicuratrice Delegataria.
3. Ogni comunicazione s'intende data o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.

A deroga di quanto sopra previsto, la disdetta o il recesso di una delle Compagnie partecipanti al rischio saranno valide soltanto se comunicate all'Assicurato.

ART. 1.15 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Resta inteso che in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole al Contraente/Assicurato, nel rispetto dello spirito in base al quale lo stesso acquisisce il diritto di essere tenuto indenne di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati in relazione alle attività dichiarate nella presente polizza.

Art. 1.16 – VALIDITÀ ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

ART. 1.17 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 1.18 – TRATTAMENTO DEI DATI (“NON MODIFICABILE”)

Ai sensi della Legge 196/03, le parti consentono il trattamento dei dati personali inerenti alla presente polizza, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

ART. 1.19 RINUNCIA ALLA RIVALSA (“NON MODIFICABILE”)

La Società rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione nei confronti dei dipendenti del Contraente, nonché nei confronti delle persone che ricoprono una carica.

ART. 1.20 CLAUSOLA BROKER (“NON MODIFICABILE”)

L'Università dell'Aquila dichiara di essere assistita dalla Società MEDIASS GPA S.p.A. - Viale Primo Vere n° 21/23 - 65129 Pescara, Broker incaricato ex art. 1 Legge 792/94.

Si conviene che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti, tramite la Società MEDIASS GPA S.p.A. e in particolare:

- a) La Compagnia/Società darà preventiva comunicazione alla MEDIASS GPA S.p.A. affinché, questi possa, ove lo ritenga, essere presente nel caso in cui intenda procedere ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo presso il Contraente.

- b) La MEDIASS GPA S.p.A. si assume l'onere di tutti gli adempimenti ad essa spettanti e relativi al presente contratto sino alla sua naturale scadenza, incluse riforme e/o sostituzioni, senza che possa essere a tal fine sostituita;
- c) Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, anche se le stesse possono essere trasmesse per il tramite della MEDIASS GPA S.p.A., le comunicazioni fatte alla Compagnia/Società dalla MEDIASS GPA S.p.A., in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dalla MEDIASS GPA S.p.A. e quelle fatte direttamente dal Contraente alla Compagnia/Società, prevarranno queste ultime. Le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio fatte alla Compagnia/Società avranno efficacia al momento della ricezione della comunicazione alla Compagnia/Società stessa.
- d) La Compagnia/Società, entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva o, se del caso, dalla stipula del contratto o, comunque, dalla richiesta di emissione del presente contratto o di eventuali appendici di variazione concordate, provvederà all'emissione dei conseguenti documenti contrattuali e li farà avere alla MEDIASS GPA S.p.A. il quale curerà che il Contraente provveda al perfezionamento degli stessi nonché al pagamento dei relativi premi.
- e) La polizza e le appendici emesse dalla Compagnia/Società ed inviate alla MEDIASS GPA S.p.A., dovranno essere restituite alla stessa dopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all'atto del perfezionamento. Le polizze, le appendici e le quietanze emesse dalla Compagnia/Società, in caso di mancato perfezionamento o incasso, dovranno essere restituite alla stessa.
- f) Il Contraente effettuerà il pagamento dei premi o delle rate di premio alla MEDIASS GPA S.p.A. e il pagamento stesso sarà considerato, ai fini di quanto disposto dall'art. 1901 c.c., come effettuato alla Compagnia/Società. La MEDIASS GPA S.p.A. si dichiara debitore in proprio verso la Compagnia/Società degli importi a tal titolo incassati dal Contraente e si impegna a corrispondere gli stessi alla Compagnia/Società entro 10 giorni dalla data legalmente e/o contrattualmente prevista per il pagamento dei premi stessi.
- g) Nel caso in cui le parti contrattuali concordino una variazione di polizza la MEDIASS GPA S.p.A. comunicherà tramite mezzi concordemente ritenuti idonei ed aventi data oggettivamente certa la decorrenza di garanzia che non potrà essere anteriore alla comunicazione stessa e alla data di effetto prevista nell'appendice contrattuale. Tale data sarà quella di inizio garanzia anche se non saranno ancora stati emessi e/o perfezionati i

documenti contrattuali e anche se, in deroga all'art. 1901 primo comma c.c., nessun premio o deposito sarà stato corrisposto dal Contraente. In ogni caso, la MEDIASS GPA S.p.A., fermo l'obbligo del Contraente al pagamento dei premi, si dichiara debitore in proprio, eventualmente in solido con il Contraente, verso la Compagnia/Società degli importi afferenti eventuali comunicazioni di incasso effettuate alla Compagnia/Società anche se da lui materialmente non incassati, nel limite di una somma pari a tanti trecentosessantesimi del premio annuo concordato quanti sono i giorni intercorsi tra la data di inizio della garanzia e quella di comunicazione di annullamento della medesima. Sono comunque dovute le imposte eventualmente già anticipate. In caso di assenza di comunicazioni di incasso dei premi da parte della MEDIASS GPA S.p.A., e del successivo pagamento degli stessi nei termini previsti dal presente contratto, la garanzia si intenderà operante a tutti gli effetti di polizza.

- h) Nel caso di contratti ripartiti fra più Compagnie la MEDIASS GPA S.p.A. gestirà, nello stesso modo sopra precisato, i rapporti con le Compagnie coassicuratrici.
- i) La MEDIASS GPA S.p.A. provvederà ad inviare alla Compagnia/Società di Assicurazione regolare denuncia dei sinistri; la Compagnia/Società comunicherà alla MEDIASS GPA S.p.A. il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato).
- j) La Compagnia/Società e/o i suoi incaricati, nei limiti del possibile, condurranno gli accertamenti e la liquidazione in contraddittorio con la MEDIASS GPA S.p.A.. La Compagnia/Società comunicherà alla MEDIASS GPA S.p.A. qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.

Alla MEDIASS GPA S.p.A. verranno retrocesse provvigioni non inferiori al 7%, calcolate sui premi pagati.

SEZIONE A)

MASSIMALI R.C.T.

EURO 5.000.000,00

PER OGNI SINISTRO CON IL LIMITE DI:

EURO 5.000.000,00

PER OGNI PERSONA;

EURO 5.000.000,00

PER DANNI A COSE E/O ANIMALI.

MASSIMALI R.C.O.

EURO 5.000.000,00

PER OGNI SINISTRO CON IL LIMITE DI:

EURO 2.500.000,00

PER OGNI PERSONA.

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

L'assicurazione é prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di esercente l'Università degli Studi dell'Aquila, in relazione allo svolgimento di attività e di compiti, ovunque svolti, previsti dalle norme o attribuiti dalla Pubblica Amministrazione e/o comunque di fatto svolti.

L'assicurazione comprende tutte le attività complementari, preliminari e conseguenti alle principali, accessorie, connesse e collegate, nonché assistenziali, sportive e ricreative (nulla escluso né eccettuato), ovunque svolte sia che l'assicurato agisca nella sua qualità di proprietario, sia che operi quale esercente, conduttore, gestore, committente o compartecipe.

L'Università dell'Aquila, qualora non gestisca in proprio tali attività, servizi e competenze, può avvalersi di ditte appaltatrici o di altri Enti appositamente delegati; in tal senso la garanzia vale per la responsabilità civile che possa ricadere sull'Assicurato, a qualunque titolo, per fatti da questi commessi nell'esecuzione delle attività ad essi demandate.

CONDIZIONI DI GARANZIA

ART. 2.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

a) La società risponde delle somme che l'assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente causati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi dell'attività descritta. L'assicurazione comprende la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso di persone delle quali deve rispondere. A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per:

- la responsabilità civile derivante da attività didattica, di formazione, di orientamento e consulenza.
- la responsabilità civile derivante dall'organizzazione di attività di studio, di viaggi, di ricerca e sperimentazione scientifica, di convegni e mostre, di seminari ed attività culturali e ricreative in genere, di attività sportive.
- la responsabilità civile derivante dall'attività di tirocinio svolta dagli studenti iscritti alle varie Facoltà, a corsi di Diploma Universitario, a corsi e scuole di perfezionamento, a corsi di tirocinio post lauream, di cui all'art.18 della legge 196/97 e successive modifiche e integrazioni, nonché all'attività di tirocinio pratico prevista dagli ordinamenti didattici.

- la responsabilità civile derivante dall'attività svolta dagli studenti iscritti ai corsi di laurea specialistici e triennali, degli specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione, del personale dipendente che svolge attività convenzionale per consulenza a titolo gratuito presso Aziende Sanitarie, nonché personale operante temporaneamente quale assegnista o dottorando presso gruppi di ricerca della facoltà di medicina e chirurgia che svolge presso Aziende Sanitarie, previo assenso delle stesse, attività clinica nel contesto del progetto di ricerca.
- la responsabilità civile derivante dall'esercizio di un centro odontoiatrico.
- la responsabilità civile derivante dall'organizzazione di concorsi interni cui partecipino anche elementi esterni.
- la responsabilità civile derivante dall'attività di ricerca, consulenza e servizio espletate a favore di soggetti pubblici e privati, anche mediante utilizzo di risorse, strutture e personale dell'Università dell'Aquila.
- la responsabilità civile derivante da prestazioni professionali svolte da dipendenti e/o figure ad essi equiparate per conto dell'Università dell'Aquila ed effettuate a favore di terzi.
- la responsabilità civile derivante da proprietà, uso o custodia di beni mobili ed immobili connessi all'attività.
- la responsabilità civile derivante e connessa a lavori di manutenzione per gli immobili di proprietà o in uso.
- la responsabilità civile derivante all'Assicurato, nella qualità di committente, a norma dell'art.2049 del C.C, per danni cagionati a terzi, compresi i trasportati, in relazione alla guida di veicoli purché gli stessi non siano di proprietà o in usufrutto dell'assicurato, o allo stesso intestati al P.R.A ovvero a lui locati
- impiego di persone non dipendenti dell'Assicurato utilizzate nello svolgimento dell'attività.

b) La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile, ai sensi del Codice Civile e degli artt.10 e 11 del D.P.R. 1124/65 ed eventuali integrazioni o modifiche, verso i prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti, i prestatori di lavoro para subordinato e quelli appartenenti all'area dirigenziale, per gli infortuni, le malattie professionali, le lesioni personali e la morte da essi sofferti, siano essi:

- non soggetti all'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro;
- assicurati ai sensi del D.P.R. n.1124/65, nonché ai sensi del D. Lgs n.38/2000.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto quella R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art.14 della legge 12/6/1984 numero 222 e per le eventuali azioni di surroga ex art. 1916 c.c. esercitate dall'INAIL.

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, il contraente sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge; non costituisce però causa di decadenza dalla copertura, la mancata assicurazione di personale presso l'INAIL, se ciò deriva da inesatta od erronea interpretazione delle norme di leggi vigenti o da una involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL.

L'assicurazione è estesa alle malattie professionali riconosciute dall'INAIL, contratte per colpa del Contraente, con esclusione comunque di asbestosi e silicosi.

Tale garanzia spiega i suoi effetti alla condizione che le malattie si manifestino durante il periodo di validità della presente polizza e non oltre 18 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Il massimale di RCO rappresenta comunque la massima esposizione della Compagnia:

- A) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- B) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- 1) per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per malattie professionali conseguenti ad atti dolosi.

Il Contraente riconosce il diritto della Compagnia di effettuare ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato dei locali utilizzati dall'Assicurato per svolgere la propria attività, e si impegna a consentire il libero accesso nonché fornire le notizie e la documentazione necessaria; obbligandosi inoltre, a denunciare con la massima tempestività, l'insorgenza di una malattia professionale.

ART. 2.2 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengano nel mondo intero, escluso USA e Canada.

L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.

ART. 2.3 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che,

indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

ART. 2.4 RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione R.C.T. non comprende:

- a) i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi della Legge 24.12.1969 n.990, e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione;
- b) i danni da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- c) i danni alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- d) i danni alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni;
- e) i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- f) danni di qualunque natura derivanti direttamente o indirettamente da terrorismo, amianto.

ART. 2.5 ALTRI RISCHI ESCLUSI

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da furto;
- b) alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- c) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
- d) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- e) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- f) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- g) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si

considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa é stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;

- i) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere, dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- l) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- m) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile.
- n) derivanti da spargimento di acqua e/o rigurgito di fogna non conseguenti a rotture accidentali di impianti e/o condutture
- o) derivanti da stillicidio e/o umidità

L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni;

- p) da detenzione o impiego di esplosivi;
- q) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).
- r) patrimoniali di qualunque genere;
- s) derivanti da attività sanitaria e relativa sperimentazione.

ART. 2.6 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato, superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

ESTENSIONI DI GARANZIA

(SEMPRE OPERANTI, AD ESTENSIONE, ESEMPLIFICAZIONE, DEROGA O PARZIALE DEROGA DI QUANTO PREVISTO NELLE CONDIZIONI NORMATIVE E DI GARANZIA)

ART. 3.1 RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DEI DIPENDENTI

Quanto previsto dalle garanzie di R.C.T e R.C.O si intende esteso alla Responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro subordinati all'Assicurato, dei prestatori di lavoro parasubordinati, del personale convenzionato, inclusi tirocinanti, stagisti e borsisti per danni involontariamente cagionati a terzi o fra di loro nello svolgimento delle relative mansioni professionali e/o didattiche. Tale garanzia è prestata nei limiti dei massimali previsti in polizza per sinistro; il quale resta ad ogni effetto unico anche nei casi di corresponsabilità dei prestatori di lavoro con l'assicurato o fra di loro.

ART. 3.2 ESTENSIONE DEL NOVERO DEI TERZI

L'operatività della seguente polizza si intende così estesa:

- A) A parziale deroga di quanto previsto alla lettera b) dell'art. 2.3, vengono a tutti gli effetti considerati terzi gli amministratori compresi i legali rappresentanti, nonché i loro coniugi, figli, genitori ed altri parenti o affini con loro conviventi.
- B) A deroga di quanto previsto alla lettera c) dell'art. 2.3, limitatamente ai danni alla persona, non sono considerati terzi rispetto all'Università dell'Aquila, soltanto i dipendenti dello stesso assicurati ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e i lavoratori parasubordinati e quelli appartenenti all'area dirigenziale assicurati ai sensi del Decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, quando subiscano il danno in occasione di servizio e sia operante nei loro confronti la garanzia RCO.

ART. 3.3 DEROGA ALLE ESCLUSIONI - PRECISAZIONI

- A. A parziale deroga di quanto previsto all'art. 2.4 lett. b) la garanzia è estesa ad eventuali danni causati dall'uso di veicoli a motore , macchinari o impianti azionati da persone di età inferiore ai 16 anni o non abilitate. Tale deroga è efficace alla condizione che l'uso di detti veicoli, macchinari e impianti non sia stata autorizzata da personale dipendente dell'Università degli Studi dell'Aquila;
- B. A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 2.4 lett. e) la garanzia è estesa alla responsabilità derivante all'Assicurato per i danni provocati a terzi dall'utilizzo di prodotti per l'agricoltura, chimici e non, quando fanno parte della normale manutenzione delle piante, giardini e parchi pubblici, ferma restando l'esclusione dei danni da inquinamento;

- C. A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 2.5 lett. b) la garanzia è estesa ai danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi in conseguenza di incendio in genere di cose dell'Assicurato o da lui detenute, con esclusione dei danni conseguenti ad incendio dei fabbricati e loro contenuto, in proprietà e/o in uso dell'Assicurato. La presente garanzia è prestata con il limite di risarcimento per evento e per anno assicurativo di EURO 500.000,00;
- D. A parziale deroga di quanto previsto all'art. 2.5 lett. c) la garanzia è operante anche per danni causati da persone della cui opera l'Assicurato si avvalga, pur non essendo in rapporto di dipendenza, quali a titolo meramente esemplificativo e non limitativo, consulenti, incaricati e/o preposti, stagisti, collaboratori vari, sempreché da tali eventi derivi all'Assicurato responsabilità a termini di legge. Si conviene inoltre che la Società non eserciterà azione di rivalsa nei confronti di Enti e/o Istituti (escluse le Municipalizzate) e/o Associazioni Sociali, Culturali, Sportive e Ricreative;
- E. A parziale deroga di quanto previsto all'art. 2.5 lett. d) la garanzia è operante per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge in qualità di proprietario e/o conduttore di fabbricati, comunque destinati, nonché dei loro impianti fissi. L'operatività della presente garanzia è pure estesa ai danni derivanti dalla proprietà e/o gestione di parchi, giardini, alberi, piante, antenne, strade e quant'altro di strutture, attrezzature, impianti ed opere di cui all'attività assicurata;
- F. A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 2.5 lett. e), la garanzia è estesa ai danni cagionati alle cose temporaneamente in consegna, custodia o detenute dall'Assicurato, ferme le esclusioni per i danni da furto, incendio, trasporti e circolazione stradale; la presente estensione di garanzia è prestata fino a un massimo risarcimento di EURO 150.000,00, per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo, e con l'applicazione di una franchigia fissa pari a EURO 160,00 per sinistro;
- G. A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 2.5 lett. f) la garanzia è estesa alla responsabilità derivante all'Assicurato per danni provocati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle suddette operazioni; la garanzia è prestata con applicazione di una franchigia fissa per sinistro di EURO 160,00;
- H. A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 2.5 lett. g) la garanzia è estesa ai danni ai locali dove si eseguono i lavori ed alle cose che si trovano nell'ambito degli stessi. Tale garanzia è prestata con un limite di risarcimento per evento e per anno assicurativo pari a EURO 150.000,00;
- I. A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 2.5 lett. i) la garanzia comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei di terzi. La presente garanzia è prestata con il limite di risarcimento per evento e per anno assicurativo pari a EURO 300.000,00;
- J. A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 2.5 lett. l) la garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni e/o sospensioni, totali e/o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali o

di servizi conseguenti a sinistri indennizzabili dalla presente polizza. Tale garanzia è prestata con il massimo risarcimento per uno o più sinistri verificatisi nello stesso anno assicurativo di EURO 500.000,00;

K. A maggior precisazione ed a titolo meramente esemplificativo e non limitativo, si intendono compresi nella garanzia prestata con la presente polizza:

- i danni derivanti dall'utilizzo di mezzi e macchine speciali durante l'esplicazione delle loro attività per ordine e conto dell'Università dell'Aquila;
- i danni derivanti dall'uso di macchine da giardino e di altre macchine operatrici;

L. La responsabilità civile imputabile all'Assicurato quale committente di lavori edili rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 494/96.

Tale garanzia opera sempreché:

- *l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori conformemente a quanto disposto dal D. Lgs. 494/96;*
- *dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del codice penale.*

ART. 3.4 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE

Si dà e si prende atto che le garanzie di polizza coprono i lavori di ristrutturazione, interventi di manutenzione e piccoli lavori di costruzione edile, effettuati dall'Assicurato con personale volontario non dipendente. Sono compresi i danni cagionati a terzi dalle persone che effettuano i lavori.

ART. 3.5 PRECISAZIONI DI GARANZIA

A titolo esemplificativo e non limitativo, si precisa inoltre che l'assicurazione comprende espressamente:

- a) la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali deve rispondere fatto salvo il diritto di rivalsa della Società nei loro confronti;
- b) la responsabilità civile derivante dall'amministrazione di altri enti e/o istituti che comunque rientrano nell'ambito istituzionale del contraente;
- c) la responsabilità civile derivante dalla presenza di Presidi Medici e di Primo Soccorso all'interno delle Facoltà;
- d) la responsabilità civile derivante da fatti cagionati da terzi di cui il Contraente debba rispondere;
- e) la responsabilità civile derivante dall'uso delle attrezzature in proprietà e/o uso alla contraente ovunque collocate;
- f) la responsabilità civile derivante dalla preparazione e/o somministrazione di cibi e di bevande anche distribuiti con macchine automatiche;

- g) la responsabilità civile derivante alla Contraente, in caso di affidamento in uso a qualsiasi titolo a propri amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori anche occasionali, consulenti e simili, di veicoli di sua proprietà, e/o locati (leasing), per danni subiti da conducente a causa di difetti di manutenzione;
- h) la responsabilità civile personale, salvo le ipotesi di dolo, di tutti coloro che per ragioni di studio, di formazione, di qualificazione o altro partecipino ad attività per conto dell'Assicurato. La Società rinuncia espressamente al diritto di rivalsa nei loro confronti;
- i) la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla circolazione dei mezzi di trasporto (persone e cose) non a motore;
- j) la responsabilità civile derivante agli Assicurati dall'applicazione dei D.L. n. 626 del 1994 e n. 494 del 1996 e s.m.i.;
- k) la responsabilità civile derivante agli assicurati da violazioni alla Legge n. 196/03 e successive modificazioni.
- l) la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, comprese le attività di allestimento e smontaggio degli stands;
- m) la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla gestione di piste ciclabili, e relative rampe di accesso, ancorché transitanti su proprietà private, previo consenso dei proprietari, nei confronti dei quali la Società rinuncia al diritto di surroga ad essa spettante ai sensi del C.C.
- n) la responsabilità civile derivante all'Università dell'Aquila per i danni verificatisi nell'ambito di laboratori chimici e di analisi, compreso il rischio conseguente all'elaborazione di esiti e referti;
- o) i danni verificatisi in occasione di somministrazione, distribuzione, utilizzazione di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e protesi, anche in via di sperimentazione direttamente o tramite Enti appositamente convenzionati

ART. 3.6 LIMITE DI RISARCIMENTO

In caso di sinistro che impegni contemporaneamente le garanzie di Responsabilità Civile verso Terzi e di Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera, il limite di risarcimento complessivo non potrà superare il massimale di EURO 5.000.000,00.

SEZIONE B) (“NON MODIFICABILE”)

ART. 3.7 ESTENSIONE DI GARANZIA (“NON MODIFICABILE”)

Con la presente Sezione B), in deroga a quanto disposto all’art.2.5 lettera s), si estendono le garanzie tutte di polizza, salvo le ipotesi di dolo, oltre alla responsabilità civile ascrivibile all’Università dell’Aquila, anche alla **responsabilità civile personale** delle sotto indicate categorie. La Società, dietro pagamento del relativo premio, rinuncia pertanto al diritto della rivalsa e surrogazione nei confronti di ciascun Assicurato, salvo il caso di danno dovuto a dolo giudizialmente accertato in via definitiva.

A) MEDICI SPECIALIZZANDI ISCRITTI AI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE EFFETTUATI PRESSO LA SCUOLA DI APPARTENENZA, PRESSO LE ASL DI RIFERIMENTO NEL TERRITORIO REGIONALE E PRESSO GLI ENTI CONVENZIONATI EX. ART. 27 D.P.R. N.382/80

AREA MEDICA	
Allergologia ed immunologia clinica	
Audiologia e foniatria	
Cardiologia	
Dermatologia e venereologia	
Ematologia	
Endocrinologia e malattie del ricambio	
Gastroenterologia ed endoscopia digestiva	
Geriatria	
Medicina dello sport	
Medicina fisica e riabilitazione	
Medicina interna	
Neurologia	
Neuropsichiatria infantile	
Oncologia	
Pediatria	
Psichiatria	
NUMERO TOTALE ISCRITTI	128

AREA CHIRURGICA	
Chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica	
Chirurgia generale	
Chirurgia maxillo-facciale	
Chirurgia toracica	
Chirurgia plastica e ricostruttiva	
Chirurgia vascolare	
Ginecologia e ostetricia	
Neurochirurgia	
Oftalmologia	
Ortopedia e traumatologia	
Otorinolaringoiatria	
Urologia	
NUMERO TOTALE ISCRITTI	86

AREA DEI SERVIZI	
Anatomia patologica	
Anestesia e riabilitazione	
Biochimica clinica	
Farmacologia	
Igiene e medicina preventiva	
Medicina del lavoro	
Patologia clinica	
Radiodiagnostica	
Radioterapia	
NUMERO TOTALE ISCRITTI	137

B) PERSONALE DIPENDENTE CHE SVOLGE ATTIVITÀ CONVENZIONALE PER CONSULENZA A TITOLO GRATUITO PRESSO LE ASL DI RIFERIMENTO NEL TERRITORIO REGIONALE

RUOLO	N°	NOMINATIVO
Ricercatore Gastroenterologia	1	<i>da comunicarsi</i>
Ricercatore Chirurgia Generale	1	<i>da comunicarsi</i>
Prof. 2^ FASCIA Biologia applicata	1	<i>da comunicarsi</i>
Prof. 2^ FASCIA Biologia applicata	1	<i>da comunicarsi</i>
Ricercatore Malattie dell'apparato visivo	1	<i>da comunicarsi</i>
Ricercatore Malattie dell'apparato visivo	1	<i>da comunicarsi</i>
Ricercatore Malattie dell'apparato visivo	1	<i>da comunicarsi</i>
Tecnico Biologia applicata	1	<i>da comunicarsi</i>
TOTALE	8	

N.B. - (con riferimento alla presente cat. **B**), La Compagnia emetterà appendice nominativa di estensione di garanzia, sulla base dei dati anagrafici che saranno comunicati entro 30 giorni dalla decorrenza contrattuale)

C) PERSONALE OPERANTE TEMPORANEAMENTE QUALE ASSEGNISTA O DOTTORANDO PRESSO GRUPPI DI RICERCA DELLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA CHE SVOLGE ATTIVITA' CLINICA PRESSO LE ASL DI RIFERIMENTO NEL TERRITORIO REGIONALE, NEL CONTESTO DEL PROGETTO DI RICERCA

D) STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI LAUREA SPECIALISTICI E TRIENNALI NELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' FORMATIVA DI TIROCINIO PRESSO LE ASL DI RIFERIMENTO NEL TERRITORIO REGIONALE E PRESSO GLI ENTI CONVENZIONATI EX. ART. 27 D.P.R. N.382/80

ART. 3.8 LIMITE DI INDENNIZZO ("NON MODIFICABILE")

La presente estensione di garanzia viene prestata con un massimale di Euro 1.500.000,00 per ciascun assicurato, considerando lo stesso come massima esposizione per sinistro e con un limite aggregato, in caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro, pari a Euro 10.000.000,00.

ART. 3.9 DETERMINAZIONE DEL PREMIO/REGOLAZIONE PREMIO ("NON MODIFICABILE")

Si conviene che la determinazione del premio sarà calcolata sulla base del numero degli Assicurati coperti da garanzia assicurativa, come di seguito specificato:

CATEGORIA	AREA/RUOLO	N° ASSICURATI PREVENTIVATO	PREMIO LORDO PRO CAPITE
A)	1.MEDICA	<u>128</u>	€135,00

	2. CHIRURGICA 3. SERVIZI	<u>86</u> <u>137</u>	€270,00 €135,00
B)	ATTIVITA' CONVENZIONALE PER CONSULENZA A TITOLO GRATUITO	<u>8</u>	€540,00
C)	PERSONALE OPERANTE TEMPORANEAMENTE QUALE ASSEGNISTA O DOTTORANDO		<i>computato nel premio complessivo di polizza</i>
D)	STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI LAUREA SPECIALISTICI E TRIENNALI		<i>computato nel premio complessivo di polizza</i>
PREMIO PREVENTIVATO ANNUO LORDO Sezione B):			€68.580,00

Tale estensione di garanzia deve intendersi automaticamente operante nei confronti di tutti gli assicurati inseriti in copertura successivamente alla data di effetto del contratto.

Il premio verrà calcolato in ragione di trecentosessantesimi e i corrispondenti ratei saranno regolati al termine dell'annualità assicurativa, con le modalità previste all'Art.1.9 del contratto.

Il contraente dovrà pertanto comunicare il numero complessivo e relativa Area di appartenenza degli assicurati di cui alla categoria **A)**, il numero e i nominativi degli assicurati di cui alla categoria **B)**, unitamente al relativo periodo di fruizione della copertura assicurativa da parte di ciascuno di essi.

ART. 3.10 REGIME TEMPORALE - CLAIMS MADE ("NON MODIFICABILE")

In deroga a quanto disposto alla definizione di "sinistro" della presente polizza, le garanzie prestate con la presente Sezione B), valgono per le **richieste di risarcimento** presentate all'Assicurato per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa, purché denunciate alla Società nel periodo di validità del contratto o entro 30 giorni dalla sua scadenza, e sempre ché tali richieste siano conseguenti a fatti colposi posti in essere in data non anteriore al 31.12.2003.

Ai sensi di quanto previsto dagli artt.1892 e 1893 CC, l'Assicurato dichiara di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi posti in essere prima della stipula del contratto e di non essere a conoscenza di atti o fatti che possano comportare richieste di risarcimento.

La presente polizza è stata emessa in 3 esemplari ad un solo effetto il giorno a
.....

Formano parte integrante della polizza n. fogli dattiloscritti.

LA COMPAGNIA

IL CONTRAENTE

.....

Il pagamento dell'importo, dovuto alla firma della presente polizza di Euro
..... (.....) è stato effettuato a mani del
sottoscritto oggi alle ore in
.....

IL BROKER / ESATTORE